COMUNE DI SAN BENEDETTO PO

Via E. Ferri, 79
46027 SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
CODICE FISCALE - PARTITA I.V.A. 00272230202

TEL. 0376/623035 - FAX 0376/623021
e-mail: ragioneria@comune.san-benedetto-po.mn.it
posta elettronica certificata: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet http://www.comune.san-benedetto-po.mn.it/

Uno dei Borghi più belli d'Italia

IMU 2012
INFORMATIVA IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

L'importo da versare in acconto deve essere calcolato applicando le aliquote di base stabilite dalla normativa di legge.
A saldo sarà necessario ricalcolare l'IMU per tutto il 2012, sulla base delle aliquote che saranno deliberate dal Comune di San Benedetto Po, e procedere a versare la differenza rispetto a quanto già pagato in acconto.

L'IMU non prevede la possibilità di beneficiare di agevolazioni per le case concesse in uso gratuito a parenti, per i quali si applicherà l'aliquota ordinaria.

Il Comune di San Benedetto Po provvederà, entro i termini previsti dalla Legge, a determinare aliquote e regolamento in materia.

RIFERIMENTI NORMATIVI
Decreto legislativo 14.03.2011 n. 23 (art. 8,9 e 14), Decreto legge 06.12.2011 n. 201 (art. 13), Legge 26.04.2012 n. 44 (art. 4), Decreto legislativo 30.12.1992 n. 504 (art. 1-15)

SOGGETTI PASSIVI TENUTI AL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA
Proprietari
Titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superfici sugli immobili
Concessionari di aree demaniali
Locatari di immobili in locazione finanziaria (leasing)
Per i coniugi separati o divorziati l'imposta graverà sul coniuge assegnatario della ex casa coniugale

OGGETTO DELL'IMPOSTA
Fabbricati
Fabbricati rurali e fabbricati strumentali dell'attività agricola (I fabbricati rurali non accatastati devono essere obbligatoriamente iscritti nel catasto urbano entro il 30 novembre 2012)
Terreni agricoli e terreni incolti
Aree edificabili

ALIQUOTE DI BASE
Aliquota base dello **0,76%**

Aliquota ridotta dello **0,40%** per le abitazioni principali (unica unità immobiliare ove il possessore dimori abitualmente e risiede anagraficamente) e relative pertinenze (al massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2 – C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)

Aliquota ridotta dello **0,2%** per i fabbricati rurali ad uso strumentale ex art. 9 comma 3 bis D.L. 557/1993.

QUOTA STATALE 50% dell'aliquota di base dello 0,76% pari allo 0,38%

QUOTA COMUNALE
Differenza tra aliquota applicata per altri immobili e quota statale.
Imposta da abitazioni principali

Imposta su fabbricati rurali strumentali

DETRAZIONI

Per l'abitazione principale e sue pertinenze, si ha diritto ad una detrazione di **€ 200,00** nonché ad un'ulteriore detrazione di **€ 50,00** per ogni figlio dimorante abitualmente e residente anagraficamente nella stessa, di età non superiore a 26 anni (fino ad un massimo aggiuntivo di € 400,00).

VERSAMENTI

Acconto **18.06.2012:** 50% dell'imposta con aliquote di base
Saldo **17.12.2012:** versamento a saldo del dovuto

Per le sole abitazioni principali è prevista la possibilità di pagamento in tre rate:
18.06.2012: 1/3 dell'imposta con aliquote di base
17.09.2012: 1/3 dell'imposta con aliquote di base
17.12.2012: versamento a saldo del dovuto

Per i fabbricati rurali strumentali:
18.06.2012 30**%** dell'imposta applicando l'aliquota base
17.12.2012 versamento a saldo del dovuto
Anche i fabbricati rurali strumentali attualmente iscritti al catasto dei terreni, dovranno essere dichiarati entro il 30.11.2012 al catasto dei fabbricati e il versamento dovrà essere effettuato in un'unica soluzione entro il 17 dicembre 2012, senza acconti.

MODALITA' DI VERSAMENTO SOLO CON MODELLO F24

(NOVITA': DAL 1°GIUGNO E' DISPONIBILE IL MODELLO F24 SEMPL IFICATO)
codici per i versamenti:
Codice Ente Comune di San Benedetto Po: **H771**
- **3912** IMU su abitazione principale e relative pertinenze (COMUNE)
- **3913** IMU fabbricati rurali ad uso strumentale (COMUNE)
- **3914** IMU terreni (COMUNE)
- **3915** IMU terreni (STATO)
- **3916** IMU aree fabbricabili (COMUNE)
- **3917** IMU aree fabbricabili (STATO)
- **3918** IMU altri immobili (COMUNE)
- **3919** IMU altri immobili (STATO)

MODALITA' DI VERSAMENTO PER RESIDENTI ALL'ESTERO

- Vaglia postale internazionale ordinario

- Vaglia postale internazionale di versamento in c/c

- Bonifico bancario :

Quota Comune → IBAN IT88X0569611500000070000X15
Quota Stato → IBAN IT02G0100003245348006108000 in favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRRENT)
Causale: - Codice Fiscale o Partita Iva del contribuente
- Sigla "IMU", nome del Comune ove sono ubicati gli immobili, codici tributo
- Annualità di riferimento
- Indicazione Acconto o Saldo (ovvero, se per l'abitazione principale si opta per le tre rate, indicare Prima rata, Seconda rata, Saldo)

BASE IMPONIBILE:

Fabbricati:
Rendita catastale dell'immobile rivalutata del **5%** e moltiplicata per:
- **160** per i fabbricati di categoria catastale A (esclusi A/10) e delle categorie C/2, C/6 e C/7;
- **140** per i fabbricati di categoria catastale B, C/3, C/4 e C/5;
- **80** per i fabbricati di categoria catastale A/10 e D/5;

- **60** per i fabbricati di categoria catatstale D (esclusi D/5)
- **55** per i fabbricati di categoria catastale C/1

Fabbricati appartenenti al gruppo D non iscritti in catasto, posseduti interamente da imprese e distintamente contabilizzati è il valore determinato applicando, all'ammontare dei costi risultanti dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento (alla data di inizio di ciascun anno solare o, se successiva, alla data di acquisizione), i coefficienti fissati anno per anno con Decreto Ministeriale.

Fabbricati di particolare interesse storico o artistico (vincolo diretto) ai sensi del D.LGS. n. 42 del 22.1.2004: la base imponibile e ridotta del 50%;

Fabbricati inagibili o inabitabili con autocertificazione o perizia a carico del proprietario, se l'inagibilità non è superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria: la base imponibile e ridotta del 50%;

Aree Edificabili: Valore venale in comune commercio.
I valori minimi che saranno determinati dall'Ente, non sono vincolanti né per l'Ente né per il contribuente. Nel caso in cui emergesse un valore superiore a quello determinato, l'Ente dovrà procedere ad accertare la differenza d'imposta. Attualmente non sono stati determinati valori per l'anno 2012, come riferimento è possibile utilizzare i valori già stabiliti per l'ICI relativamente all'anno 2011 (delibera C.C. n. 10 del 02.04.2011)

Terreni agricoli e incolti: il valore è determinato applicando al reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutato del 25% (art.3, comma 51, legge 662/96), un moltiplicatore pari a 135.
Per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.

Per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 99/2004 iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
- del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
- del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 fino a euro 32.000.